

mente il ministro ha detto: mi limito a scrivere nella legge, che dovrà essere dato od in originale, od in copia autentica, il titolo legale a possedere. Quale sarà questo titolo? Questo dipenderà dalle differenti legislazioni. Come farà l'amministrazione del debito pubblico a procedere cautamente in questa materia? Mediante un'istruzione che, dopo sentito chi è competente, il ministro delle finanze darà all'amministrazione del debito pubblico. Se non vi è contestazione, questo basta; se vi è contestazione, l'articolo provvede perchè debba sempre intervenire la sentenza dei tribunali intesa a decidere chi sia il vero erede in quel dato caso nel quale è nata contestazione. Ecco le ragioni per le quali non possiamo accettare il sistema del deputato Ara; quantunque in principio questo sistema sia razionale, non lo possiamo accettare, perchè nelle condizioni attuali d'Italia è assolutamente impossibile scrivere in questa legge quali specificamente possano essere i titoli legali a ricevere una eredità.

ARA. Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole relatore e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Panattoni.

PANATTONI. Dopochè il deputato Ara ha ritirato la sua proposta, pregherei l'onorevole relatore della Commissione ad osservare se potesse rendersi più preciso l'articolo del quale la Camera si occupa attualmente. Io proporrei che si dicesse doversi fare il deposito « di un originale o di una copia autentica del documento giustificante il titolo legale a possedere. » Dico del documento, perchè il titolo legale propriamente non si deposita; essendo questa una dizione inesatta, e che abbiám presa forse dal linguaggio francese, giacchè il titolo riguarda il diritto e la sua causa, mentre il deposito si effettua presentando il documento che dee provare la sussistenza del titolo giuridico.

Avverto poi che la frase « a possedere » non mi sembra neppur essa corrispondente alle intenzioni della Commissione, giacchè questa parlò delle traslazioni, ossia del diritto pieno e definitivo, e non dei godimenti precari del possesso. Per tutto questo, io credo che si potrebbe schiarire la dizione esprimendo « previo il deposito del documento giustificante il titolo alla traslazione. »

In quanto poi alle successioni *ab intestato*, mi permetterei di osservare che, sebbene le varie legislazioni diversifichino i modi di succedere *ab intestato*, pur tuttavia, secondo le pratiche comunemente invalse, avvi una forma tendente a constatare il possesso del diritto di succedere. Questa forma consiste nella manifestazione della qualità di erede, giuridicamente fatta da colui il quale deduce di essere il successore *ab intestato*, e non ha contraddittori. Questa manifestazione, siccome è basata sull'apparente titolo di succedere come il congiunto più prossimo, viene, secondo le moderne legislazioni, ad effettuarsi da chi si presenta all'ufficio del registro, e fa la dichiarazione della successione senza competitori. Imperocchè, essendo apparentemente l'erede, e come tale qualificandosi, col fare codest'atto e col pagare la tassa di successione, si procura un documento comprovante il suo titolo, giacchè ottiene il certificato della suddetta dichiarazione e pagamento. Io faccio quest'avvertenza condotto a ciò dall'uso e dalla pratica, che credo generale; perchè nei paesi che conosco vi è l'uso di denunziare le successioni all'ufficio del registro; e quante volte occorre di giustificare nei tribunali la qualità ereditaria, uno dei modi più ovvii è quello di produrre la giustificazione suddetta. Infatti, ove non sorse contestazione, il possesso del diritto a succedere deve ritenersi presso colui il quale prova la propria at-

titudine a succedere, mostrando di essere il più prossimo congiunto in conformità della legge, e poi giustifica di avere realmente adita la successione ed avere pagate le tasse relative.

Spero con questi schiarimenti di essermi accostato alle intenzioni della Commissione, e d'aver additato quale potrebbe essere, in caso di successione *ab intestato*, il documento comprovante che chi non ha competitori non può essere privato del possesso della successione, poichè ha già dichiarato la volontà sua di voler succedere ed ha già fatto quanto è in lui per dimostrare di essere successore, pagando anche le tasse della successione.

PRESIDENTE. Prego il deputato Panattoni di mandarmi l'emendamento che intende di proporre.

PICA. Io credo che l'articolo 20 merita di essere riformato radicalmente, poichè con esso trasmuteremmo l'amministrazione del debito pubblico in un magistrato giudicante delle questioni più difficili, come sono quelle delle trasmissioni della proprietà.

Infatti nel progetto della Commissione io leggo scritto:

« Le traslazioni agli eredi legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione testamentaria o intestata avranno luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a possedere. »

Ora io domanderei agli onorevoli componenti la Commissione che cosa intendano per *titolo legale a possedere*. Le successioni, come tutti sanno, sono o testate o *ab intestato*: per le prime il titolo legale a possedere deve essere un testamento nelle forme stabilite dalla legge; ora, certamente, l'amministrazione non potrà andar a vedere se un titolo che si presenta, per esempio un testamento olografo, sia o non sia opera di colui al quale si attribuisce; che un testamento mistico o per atto pubblico abbia tutte le formalità che sono dalla legge indicate, e costituisca titolo legale a possedere.

Le difficoltà aumentano quando si tratta di successione intestata, e tanto maggiormente aumentano, inquantochè noi abbiamo legislazioni diverse vigenti nelle diverse provincie italiane, di maniera che il Consiglio d'amministrazione dovrebbe essere informato di queste varie legislazioni e sapere quali sono i primi chiamati a raccogliere una determinata successione intestata, quindi prendere ad esame i titoli che esibiscono per dimostrare che, a norma delle leggi speciali, sono essi veramente i primi chiamati.

Questo è sistema complicatissimo, che non garantisce nè l'interesse dell'amministrazione, nè quello dei privati. Non garantisce l'amministrazione, poichè, se si commettesse un errore dalla medesima, certamente colui che è chiamato alla successione da un titolo valido ed efficace, e vede che l'amministrazione ha data la sua rendita ad un altro, avrà innanzi ai tribunali un regresso contro la medesima, e le dirà: voi avete male giudicato; pagate a me l'importare della rendita che era iscritta a pro del mio autore. Non garantisce poi gl'interessi dei privati, poichè, siccome si tratta di cosa mobile essenzialmente, tante volte potrà accadere che con un testamento olografo, che non sia autentico, con un certificato di nascita, il quale potrà avere dei vizi, si venga da un particolare ad appropriarsi vistose somme esistenti sul libro del debito pubblico.

Ora, a tutti questi inconvenienti si potrebbe ovviare benissimo se, invece di dare questa facoltà all'amministrazione del debito pubblico, la si desse ai tribunali, come è più regolare. Quindi io proporrei che l'articolo 20 fosse corretto in questo modo:

« Le traslazioni agli eredi legatari ed altri aventi diritto